

PROC. NR. 41198/2003

3240/06
2262/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione collegiale nelle persone di
dott. Marco Manunta, Presidente;
dott. Giovanni Rollero, Giudice;
dott.ssa Lucia Formica, Giudice relatore
ha pronunciato la seguente,



SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato il 19.06.2003, da:

[REDACTED] (cf [REDACTED]) elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura a margine
dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

[REDACTED] (cf [REDACTED]), elettivamente domiciliata
in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende per procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 29.09.2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED]
premessi di essere fratello della sig.ra [REDACTED] deceduta il
5.9.2002, vedova e senza figli, conveniva in giudizio la sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] nominata erede universale della stessa con testamento olografo del
24.9.1999 e chiedeva l'annullamento di tale testamento in quanto redatto in
stato di totale incapacità di intendere e volere, risultante dalla

documentazione medica prodotta (in particolare dal certificato del 3.3.1998 della Commissione Sanitaria Regione Lombardia) e dalle testimonianze dei volontari dell'associazione [redacted] che l'avevano assistito negli ultimi anni di vita; in alternativa, chiedeva dichiararsi la nullità del testamento, in quanto redatto dalla *de cuius* con la collaborazione di qualcuno che le aveva guidato la mano; in ogni caso, chiedeva dichiararsi la sua qualità di unico erede e condannare la convenuta a rilasciare l'immobile caduto in successione, a pagare un'indennità per l'occupazione dell'immobile stesso nonché a restituire i valori mobili.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente le domande avversarie; sosteneva che la sig.ra [redacted] era stata capace di intendere e volere fino in ultimo ed in particolare lo era al momento della redazione del testamento, come attestato dal medico curante in data 23.9.1999 e precisava che, contrariamente a quanto esposto dall'attore, il certificato del 3.3.1998 aveva evidenziato una incapacità di tipo fisico, legata alla diminuzione della vista, ma nessun deficit intellettuale o mentale.

L'istruttoria comportava la produzione di documenti e l'assunzione di testimoni.

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, depositate e scambiate le comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento, risultando provato che al momento della redazione della scheda testamentaria 24.9.1999 la sig.ra [redacted] era totalmente incapace di intendere e volere.

Va subito evidenziato che nel corso del presente processo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è stata acquisita la cartella clinica relativa al ricovero presso la residenza per [redacted], protrattosi dal 27.11.00 al 5.9.02 e la documentazione medica relativa al ricovero presso l'Ospedale [redacted] di [redacted]. Tali documenti medici attestano che nell'autunno 2000 la *de cuius* presentava un conclamato deterioramento delle condizioni psichiche con disorientamento temporo/spaziale da vasculopatia cerebrale cronica, assoluta mancanza di autonomia nei bisogni primari ed "evidente incapacità di intendere e volere". Tale valutazione è espressa, in particolare, nel certificato del dott. [redacted] del 7.12.00 (all. n. 8 alla cartella clinica citata), nella lettera di dimissioni dal [redacted] del 27.11.00 (all. n. 10), nella relazione clinico sociale del 16.11.00 (all. 20).

Risulta, poi, che oltre un anno prima della data del testamento la sig.ra [REDACTED] presentava già una menomazione delle capacità psichiche. Ciò si legge nella relazione stilata in data 3.3.1998 dalla "Commissione Sanitaria per l'Accertamento degli Stati Invalidità Civile" della Regione Lombardia, alla quale la paziente era stata inviata dal medico dell'ambulatorio di [REDACTED] (v. certificato 11.2.1998) perchè lamentava "difficoltà a qualsiasi attività delle vita quotidiana, soprattutto per la riduzione del visus". Nella relazione della Commissione si dà atto che la paziente era affetta da deficit visivo bilaterale in cataratta e distrofia maculare e vasculopatia cerebrale; inoltre, risultano barrate le caselle relative alla disabilità mentale e della vista.

Va sottolineato che la relazione appena menzionata, unitamente all'allegato certificato dell'11.2.98, è stata acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c. dall'ASL competente già nell'ambito del procedimento cautelare n. 15498/03 (che ha preceduto la presente causa e di cui si è acquisito il fascicolo d'ufficio), in quanto la convenuta sosteneva che l'indicazione circa il deficit mentale non compariva nell'originale del documento. Tale dubbio è stato definitivamente superato non solo all'esame della copia trasmessa dall'ASL (in cui compare la crocetta sull'indicazione relativa al deficit mentale) ma anche alla luce della lettera di accompagnamento, in cui si dà atto che "nel riquadro n. 18 presente nel verbale di accertamento riassuntivo delle disabilità riscontrate nella seduta, risultano barrate le caselle n. 02 e 03 riguardanti rispettivamente disabilità psichiche di carattere mentale e sensoriali in ordine alla vista".

Poiché, come si è detto, il contenuto del certificato 3.3.1998 è stato ampiamente chiarito già nella fase cautelare, risulta del tutto fuori luogo il tentativo svolto in questo giudizio dalla convenuta di sostenere il mancato riscontro di deficit mentale nel corso di quella visita.

Peraltro, per la sua sinteticità la relazione del 3.3.98 non consente di comprendere la gravità del riscontrato deficit mentale, in particolare se tale da comportare incapacità totale di intendere e volere, unica rilevante per escludere la capacità di testare.

E' noto, invero, che l'incapacità naturale alla quale si riferisce l'art. 591, comma secondo, n. 3, cod. civ. non s'identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a cagione dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concorso con l'estremo dell'abitudine, legittimano la pronuncia d'interdizione. (tra le tante Cass. sez. II, sent. n. 2865 del 11-03-1995).

Ciò che certamente la relazione del 3.3.98 dimostra è che all'epoca la sig.ra [REDACTED] già soffriva di vasculopatia cerebrale, malattia che nel



novembre 2000, come si è detto, è stata ritenuta dai medici la causa dell'incapacità di intendere e volere, e ciò consente innanzitutto di porre il deficit mentale riscontrato nel 1998 in relazione proprio con quella stessa patologia.

Per il periodo intermedio, l'unico certificato medico è costituito da quello datato 23.9.1999, redatto dal dott. [redacted] medico della famiglia [redacted], dal seguente tenore letterale "*certifico che [redacted] di a. 85, da me visitata in data odierna è in buone condizioni psico-fisiche con capacità di intendere e volere, per cui può eseguire pratiche amministrative e personali in piena lucidità di mente*". Tuttavia, il dott. [redacted] sentito nell'ambito del procedimento penale n. 9095/03 (doc. n. 12 conv.), in ordine alle verifiche effettuate per saggiare la capacità della paziente, ha dichiarato di essersi limitato a porgere domande generali ("se mangia, se beve, se dorme") e non altre aventi più diretta attinenza con la cura dei propri interessi patrimoniali e l'attitudine a seguire "pratiche amministrative" (che, come si dirà, la sig.ra [redacted] non era affatto in grado di svolgere autonomamente).

Per contro, tutte le testimonianze assunte (ad eccezione delle sig.re [redacted] e [redacted] hanno confermato che dopo la morte del figlio (16 marzo 1999) e soprattutto del marito (giugno 1999) le condizioni psichiche della *de cuius* avevano subito un vistoso peggioramento (un tracollo, l'ha definito la teste [redacted], l'assistente sociale che seguiva la *de cuius* ed il suo nucleo familiare dal 1997).

In particolare, i volontari dell'associazione [redacted] (sig.ri [redacted] [redacted]) hanno riferito che la signora [redacted] viveva da sola ma era accudita quotidianamente da assistenti sociali e volontari, perché non era in grado di fare la spesa, preparare i pasti e addirittura prendere i medicinali; dimenticava aspetti semplici della vita quotidiana, non ricordava le persone (v. deposizione [redacted] era ossessionata da fantasie prive di riscontro (p.e. relativamente a furti di cibo o suppellettili oppure intrusioni in casa, v. deposizioni [redacted] e [redacted]), non era in grado di reggere una conversazione e neppure di dare risposte pertinenti su semplici questioni della vita quotidiana.

Interessa sottolineare che la *de cuius*, dopo il giugno 1999, non era in grado di svolgere autonomamente le pratiche amministrative. I testi sig.ri [redacted] (amico di famiglia), [redacted] (nipote) hanno riferito di averla sempre aiutata nel rapporto con pubbliche amministrazioni (p.e. per la pensione di reversibilità e la denuncia di successione e dei redditi) con le banche e il condominio, precisando che ella era disinformata circa i vari adempimenti ed era difficile spiegargliene il significato, anche se poi li eseguiva materialmente.

Il teste [redacted] che ha seguito la *de cuius* fino a fine 1999 (dopo la morte del figlio, avvenuta nel marzo 1999, fino a sei mesi dopo la morte del

marito, deceduto nel giugno 1999) ha precisato che doveva insistere per convincerla a provvedere ai pagamenti (p.e. per oneri condominiali o le spese funebri per figlio e marito) ed era lui a compilarle gli assegni e ad aiutarla a firmarli.

La sig.ra [redacted] ed il sig. [redacted] hanno puntualizzato che a loro giudizio la *de cuius* addirittura non conosceva più il valore del denaro e la teste [redacted] ha riferito della fatica, pressoché quotidiana, per farle comprendere i conteggi della spesa e l'entità del resto che le restituiva.

Significativo è l'episodio relativo alla delega bancaria a favore della sig.ra [redacted] di cui hanno parlato i testi [redacted] e [redacted] il sig. [redacted] nel mese di settembre 1999 si accorse che dal libretto degli assegni ne mancavano alcuni, matrice compresa, si informò presso la banca ed apprese che la sig.ra [redacted] aveva conferito una delega ad operare sul suo conto alla sig.ra [redacted]. Interrogata in proposito, però, la sig.ra [redacted] continuò a negare di avere mai firmato alcunché, limitandosi a confermare di essersi recata in banca con la sig.ra [redacted] per una ragione che non aveva compreso.

Le uniche testimonianze discordanti, come si è detto, sono quelle delle sig.re [redacted] e [redacted], rispettivamente figlia e amica della convenuta, le quali hanno invece descritto la sig.ra [redacted] autonoma fino al ricovero, in grado di svolgere tutte le attività domestiche (cucinare, stirare, fare la spesa), di prendere i farmaci, di intrattenere normali conversazioni.

Stante il vistoso contrasto tra testimonianze, paiono maggiormente attendibili quelle precedentemente esaminate, in primo luogo, perché il ritratto fatto dalla testi [redacted] e [redacted] smentito dalle relazioni mediche del 11.2.1998 e 3.3.98, in cui la *de cuius* risulta incapace di attendere alla ordinarie attività della vita quotidiana; inoltre, tali testi, per la stretta relazione con la convenuta, possono essere rimaste influenzate dalla impostazione della stessa, mentre della neutralità degli altri testi non vi è ragione di dubitare, trattandosi di soggetti disinteressati all'esito della lite (ciò vale in particolare per l'assistente sociale ed i volontari della [redacted]).

In conclusione, il Collegio ritiene raggiunta la prova dell'incapacità di intendere e volere della sig.ra [redacted] al momento della redazione del testamento 24.9.99, che, pertanto, deve essere annullato.

Dalla dichiarazione di notorietà (doc. n. 1 att.) risulta che il sig. [redacted]

[redacted] è l'unico erede della sig.ra [redacted]

All'annullamento del testamento consegue che la convenuta deve restituire l'appartamento caduto in successione, sito in [redacted] quarto piano e pagare un'indennità per l'indebita occupazione dalla data della

domanda, mancando evidenza di mala fede, fino al rilascio effettivo, indennità che si quantifica, in base a nozioni di comune esperienza circa l'entità dei canoni di locazione di mercato nella stessa zona, in € [redacted] al mese.

Anche se in questa sede non ha svolto la relativa domanda, la convenuta ha peraltro diritto al rimborso di eventuali spese per riparazioni straordinarie, imposte, oneri condominiali versati in relazione allo stesso immobile.

La convenuta va inoltre condannata a restituire le somme ed i titoli riscossi presso la [redacted] agenzia di [redacted], e depositati sul conto corrente n. 32150/1 intestato alla defunta, con gli interessi dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

accoglie la domanda della parte attrice e annulla il testamento attribuito alla sig.ra [redacted], nata a [redacted] e deceduta in [redacted] testamento datato 24.9.1999, PUBBLICATO;

dichiara che il sig. [redacted] unico erede legittimo della sig.ra [redacted]

condanna la sig.ra [redacted] restituire al sig. [redacted] l'appartamento sito in [redacted] quarto piano, con tutte le pertinenze e gli arredi appartenuti alla *de cuius*;

condanna la sig.ra [redacted] al pagamento a favore del sig. [redacted] della somma di € [redacted] mensili, a titolo di indennità per l'occupazione del suddetto immobile, dalla data della domanda all'effettivo rilascio;

condanna inoltre la sig.ra [redacted] a restituire al sig. [redacted] le somme ed i titoli (o il controvalore dei titoli) giacenti al 5.9.2002 presso la [redacted] agenzia di [redacted] sul conto corrente n. 32150/1 intestato alla sig.ra [redacted] con gli interessi dalla domanda al saldo;

condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attore delle spese di causa che si liquidano in complessivi € [redacted] (di cui euro [redacted] per spese, euro [redacted] per diritti di procuratore ed € [redacted] per onorari di avvocato) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili

Così deciso in Milano il 21 febbraio 2006

Il Giudice estensore
dott. Lucia Formica

Il Presidente
dott. Marco Marzotta